

(N. 2013)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORIANA, FALLUCCHI e RUFFINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1986

Integrazioni agli articoli 32, 43 e 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di stato giuridico delle Forze armate, atte a precisare le modalità di applicazione di alcune norme da essi previste

ONOREVOLI SENATORI. — La legge citata in titolo ha approvato modifiche ed integrazioni alle norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate ed il loro stato giuridico, intese a meglio equilibrare e proporzionare i provvedimenti relativi ai vari ruoli e corpi di appartenenza del personale soprattutto nelle progressioni di carriera.

Anche se tale legge ha, in senso generale, preso in esame in modo esauriente svariati argomenti, si rileva che in alcuni particolari, invero non di vasto interesse, le soluzioni adottate non rispondono esattamente al pensiero del legislatore.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio ad alcune inesattezze messe in evidenza dalla pratica attuazione senza nè intaccare i principi, nè travalicare i limiti che sono alla base della legge stessa e che rimangono integri nella loro sostanza.

Passando all'esame dell'articolato del disegno di legge si osserva quel che segue.

Per quanto riguarda l'articolo 1, il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 consentono la promozione al grado superiore dei capitani dei ruoli ad esaurimento e dei maggiori degli stessi ruoli quando abbiano compiuto, i primi, undici anni di permanenza nel grado e diciotto anni di servizio ed i secondi quattro anni di permanenza nel grado e ventidue di servizio.

Gli organi competenti del Ministero della difesa hanno interpretato la locuzione « anni di servizio » in « anni di servizio da ufficiale ».

Rispetto a precedenti disposizioni (legge n. 574 del 1980) sono state aggiunte le condizioni relative agli anni compiuti in servizio per evitare inopportuni scavalcamenti nelle promozioni di ufficiali di altri ruoli ed aventi diversa progressione di carriera.

Tale scopo è ugualmente raggiunto se gli anni vengono conteggiati comprendendovi il periodo di servizio precedente la nomina ad ufficiale. Invero tale periodo è relativamente breve per gli incorporati nell'Esercito e nell'Aeronautica (tre mesi di corso), ma diventa consistente per quelli della Marina (nove mesi di corso e tre da aspirante guardiamarina).

Va anche considerato che la problematica in esame interessa pochi elementi e cioè coloro che seguivano la vecchia procedura per giungere alla promozione ad ufficiale; questa procedura è stata ora unificata per tutte le Forze armate a quella dell'Esercito (tre mesi di corso).

Pur se può apparire pleonastico, è comunque opportuno e giusto, anche per evitare un lungo ed inutile contenzioso, apporare ai due commi citati le varianti proposte nell'articolo 1 del disegno di legge ed intese a specificare che la durata di servizio decorre dall'arruolamento.

La nuova norma comporta oneri aggiuntivi trascurabili per il limitato numero di interessati (31 capitani e 6 maggiori) e per l'esiguo anticipo nella possibilità di essere promossi (massimo un anno).

Per quanto riguarda l'articolo 2, un limitato numero di ufficiali dei ruoli ad esaurimento, che ha conseguito, prima o durante la permanenza in servizio, una laurea, non beneficia della norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 perchè immessi in ruoli ad esaurimento che non richiedono il possesso di diploma di laurea.

Considerato che appare evidente che si sia voluto dare con la citata norma un particolare riconoscimento di merito a quegli ufficiali dei ruoli ad esaurimento che sono laureati, si ritiene che dal beneficio non si possono escludere coloro che hanno conseguito tale diploma, a titolo personale e con lodevole impegno e sacrificio, anche se esso non è richiesto per l'immissione nel ruolo cui appartengono, ma è pertinente e qualificante per l'attività che debbono svolgere nel ruolo stesso. Restano comunque esclusi coloro che hanno conseguito una laurea in materie

estranee alla attività che potrebbero essere chiamati a svolgere in quanto appartenenti ad un determinato ruolo.

A tal fine si propone la variante specificata all'articolo 2. La nuova norma comporta oneri aggiuntivi trascurabili per il limitatissimo numero di interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il comma 5 dell'articolo 43 della legge n. 224 del 1986 dà facoltà al Ministro della difesa di disporre il collocamento anticipato in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e che si trovino a meno di quattro anni dal limite d'età previsto per il proprio grado.

Agli stessi competono il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età e, se già valutati, la promozione « alla vigilia » istituita dalla legge n. 536 del 1971 ed i sei scatti aggiuntivi ad essa connessi.

Il predetto comma 5 nella sua attuale formulazione potrebbe indurre ad una interpretazione strettamente letterale, secondo la quale il collocamento anticipato in ausiliaria debba ricondursi alla vigente disciplina di cessazione dal servizio a domanda prevista dall'articolo 43 della legge sullo stato degli ufficiali (n. 113 del 1954).

Orbene, in tale eventualità verrebbe a determinarsi una sostanziale disparità di trattamento tra ufficiali aventi titolo alla promozione « alla vigilia » di cui alla citata legge n. 536 del 1971, che ne potranno fruire con un anticipo sino a quattro anni (compresi i sei scatti aggiuntivi), e gli altri ufficiali, che fruirebbero invece del solo computo della predetta anzianità fittizia e non anche della promozione « alla vigilia » conferita per il raggiungimento del limite d'età, prevista dal comma 6 dell'articolo 32.

Per questi ultimi ufficiali, quindi, l'esodo in questione non configura in pratica alcun concreto vantaggio.

Invero, questa interpretazione risulterebbe in contrasto con lo spirito innovativo della legge n. 224 del 1986, che ha inteso estendere la promozione « alla vigilia » a quelle categorie di ufficiali che sino ad ora ne erano rimaste escluse, in quanto in situazioni obiettivamente analoghe detta esclusione continuerebbe ad operare.

Va osservato infine che sul piano giuridico la facoltà esplicitamente conferita al Ministro di cogliere o no la richiesta di collocamento anticipato in ausiliaria, contenuta nel comma 5 in parola, attribuisce alla norma stessa un chiaro carattere di specialità e pertanto di autonomia rispetto alla precedente disciplina su analoga materia, di cui al citato articolo 43 della legge sullo stato degli ufficiali, che limita invece i casi di non accoglimento ai soli motivi penali e disciplinari.

Al fine di pervenire ad una inequivocabile e corretta applicazione della norma si rende, pertanto, necessario puntualizzare che la cessazione dal servizio è equiparata a tutti gli effetti a quella per il raggiungimento dei limiti di età.

A ciò si provvede aggiungendo alla fine del comma 5 dell'articolo 43 la suddetta precisazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la nuova norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha l'evidente scopo di pareggiare per tutti gli ufficiali il periodo di ausiliaria a cinque anni. Essa ha decorrenza dal 1° gennaio 1985. Si allaccia però al passato prendendo in considerazione anche gli ufficiali collocati in ausiliaria prima del 1° gennaio 1985, limitando comunque tale estensione a coloro che sono

passati in tale posizione dopo il 2 febbraio 1980; nella sostanza limita la retroattività a cinque anni.

Specifica inoltre come condizione generale l'essere nella posizione di ausiliaria il 1° gennaio 1985. Con questa precisazione la nuova norma è quindi efficace e perequativa solo per coloro che, passati in ausiliaria dopo il 2 gennaio 1980, avrebbero dovuto permanere in tale posizione (vedi comma 1 dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113) per otto anni (o dodici per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale); non concede invece, inspiegabilmente, il beneficio agli ufficiali posti in ausiliaria dal 2 gennaio 1980 al 31 dicembre 1980 che appartenevano al CEMM e agli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica per i quali il citato comma 1 dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954 prevedeva quattro anni di permanenza nella posizione in esame.

Sembra che l'attuale formulazione della norma in esame abbia tradito l'intenzione del legislatore, che non poteva voler trattare in modo diverso chi è andato in congedo nel 1980 solo perchè per alcuni era prevista la permanenza in ausiliaria per otto o dodici anni e per altri per soli quattro.

Al fine di porre rimedio a tale inesattezza si propone l'emendamento riportato nell'articolo 4 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « inclusi i periodi di formazione richiesti per la nomina ad ufficiale ».

2. Nel comma 2 del suddetto articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « inclusi i periodi di formazione richiesti per la nomina ad ufficiale ».

Art. 2.

1. Nel comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, le parole: « e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea » sono sostituite con le altre: « e degli ufficiali dei vari ruoli ad esaurimento delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea o di quegli ufficiali degli stessi ruoli che abbiano conseguito un diploma di laurea in materie attinenti le attività da svolgere nei ruoli ove sono stati immessi ».

Art. 3.

1. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque le cessazioni dal servizio di cui al presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti a quella per il raggiungimento dei limiti di età ».

Art. 4.

1. Nel comma 2 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, al primo periodo, dopo le parole: « a cinque anni », sono aggiunte le altre: « ed agli ufficiali collocati in ausiliaria nel corso del 1980 per i quali era prevista la permanenza di quattro anni in tale posizione ».